



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 8 luglio 2020 n.114

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, precisamente la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza derivante da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico sammarinese nonché la necessità e l'urgenza di revisione bimestrale delle disposizioni inerenti gli interventi in ambito di lavoro di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto –Legge 27 maggio 2020 n.92 e di prorogare il termine di cui all'articolo 4 comma 4 del Regolamento 7 marzo 2019 n. 3 e successive modifiche previsto per le imprese per conformarsi ai parametri stabiliti;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 6 luglio 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

INTERVENTI IN AMBITO DI LAVORO A SUPPORTO DELL'EMERGENZA ECONOMICA CAUSATA DA COVID-19

Art. 1

(Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni)

1. Le disposizioni relative alle cause per beneficiare della Indennità di Cassa Integrazione Guadagni previste dall'articolo 11, comma 2, punti 2) e 3), della Legge 31 marzo 2010 n.73, sono temporaneamente sospese.
2. La misura di integrazione salariale concessa per la causa 1) forza maggiore, prevista dall'articolo 13, comma 1, della Legge n.73/2010 e successive modifiche, per eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell'attività, fino al 31 dicembre 2020, è nella misura del 60%.
3. Al comma 2, dell'articolo 11 della Legge n.73/2010, viene aggiunto il seguente punto:
"4) riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da COVID-19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione."
4. Le attività economiche del settore edile o affini di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge 31 marzo 2010 n.73 possono accedere esclusivamente alla Cassa Integrazione Guadagni causa 1), salvo la possibilità fare richiesta di Cassa Integrazione Guadagni causa 4) per periodi di almeno quattro giorni consecutivi. Qualora, nel periodo di C.I.G causa 4), vengano fatti richiami al lavoro, tutti i periodi di CIG usufruiti inferiori ai quattro giorni consecutivi verranno tramutati in causa 1).

5. Le disposizioni che regolano il ricorso alla C.I.G. per la causa prevista al comma 2 sono le medesime che regolano il ricorso alla C.I.G. per la causa di cui al numero 1) del comma 2 dell'articolo 11 della Legge n.73/2010, fatte salve le eccezioni previste ai commi che seguono.

6. Per la causa 4) la misura di integrazione salariale concessa è nella misura del 30% per la prima settimana, del 45% per la seconda settimana e del 60% per le eventuali successive. Per settimana si intende l'orario settimanale previsto nei singoli contratti collettivi vigenti. Per il lavoro part-time le ore di cui sopra sono paramtrate alle ore di lavoro settimanale. Per il periodo di vigenza del presente articolo, le somme dovute a titolo di retribuzione già maturata sulla base del lavoro effettivamente svolto nonché quelle dovute in ragione dell'applicazione combinata delle misure previste dal presente decreto-legge, non possono essere complessivamente inferiori all'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) calcolato su base mensile. E' fatto salvo il caso in cui la retribuzione originaria sia inferiore a tale soglia minima, in questo caso verrà riconosciuta l'intera retribuzione originaria. Le maggiori somme dovute ai fini dell'integrazione, di cui sopra, saranno erogate dalla Cassa Ammortizzatori Sociali.

7. A partire dall'1 luglio 2020 le somme dovute a titolo di retribuzione già maturata sulla base del lavoro effettivamente svolto, nonché quelle dovute in ragione all'applicazione combinata delle misure previste dal presente decreto-legge e/o da altre tipologie di indennità, non possono essere complessivamente inferiori all'importo di euro 700,00 (settecento/00) calcolato su base mensile al lordo delle trattenute contributive. Nel caso in cui la retribuzione originaria sia inferiore a tale soglia minima, verrà riconosciuta l'intera retribuzione originaria. Le maggiori somme dovute ai fini dell'integrazione, di cui sopra, saranno erogate dalla Cassa Ammortizzatori Sociali.

8. La Commissione Cassa Integrazione Guadagni può concedere anche in presenza di CO.CO.PRO. autorizzati dagli uffici preposti, il ricorso alla C.I.G. per la causa 4) per il personale con contratto di lavoro dipendente. Il numero massimo di CO.CO.PRO. consentito non può comunque superare il 5% del numero totale dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale numero può essere elevato al 15% qualora la Commissione Lavoro abbia deliberato percentuali maggiori rispetto a quelle ordinarie, in riferimento a professionalità specifiche. Il ricorso alla C.I.G. è comunque vietato per i CO.CO.PRO..

9. La Cassa Integrazione Causa 4) non è concessa qualora l'operatore economico chiuda l'attività o, se trattasi di società di capitali, richieda l'integrazione salariale per l'intero orario di lavoro di tutti i dipendenti. Tale disposizione può essere derogata dalla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, previa richiesta motivata dalla situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento.

10. L'integrazione salariale non è concessa ai dipendenti che risultano essere soci o ai dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell'amministratore.

Tale limitazione non si applica se questi risultano assunti da almeno due anni.

11. L'integrazione salariale non è mai concessa agli amministratori e ai dirigenti presenti nell'organico aziendale, salvo nelle deroghe previste dal comma 9.

12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 entreranno in vigore a partire dall'11 luglio 2020.

13. Prima di accedere al trattamento di C.I.G. i lavoratori dipendenti devono aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell'anno 2019 nonché almeno il 50% delle ferie spettanti nel 2020.

14. Nel caso in cui il dipendente abbia già usufruito del trattamento C.I.G. causa 4) per un bimestre, da intendersi come monte ore determinato dal divisore contrattuale moltiplicato per 2 o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per 2, superato tale periodo gli oneri relativi alle ferie ed alla gratifica natalizia e ogni altra contribuzione compresa, sono a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali. Tali oneri vengono calcolati sempre al netto della contribuzione dovuta dal dipendente e maturati nei limiti del valore in percentuale della retribuzione di cui al comma 6. Gli oneri relativi alle festività ed indennità di anzianità sono a carico del datore di lavoro.

15. Superato il termine di un trimestre di utilizzo della C.I.G. causa 4), da intendersi come monte ore determinato dal divisore contrattuale moltiplicato per 3, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per 3, l'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni di cui al comma 4 sarà per un ammontare del 60% della retribuzione. Tale aliquota è comprensiva anche dei salari differiti (tredicesima mensilità, indennità di anzianità, ferie) che pertanto, nel periodo di C.I.G., non saranno maturati. Eventuali periodi di ferie collettive potranno essere coperte con la C.I.G., qualora non siano sufficienti le ferie residue al lavoratore. Gli oneri relativi alle festività sono a carico del datore di lavoro.

16. Superato il termine di un quadrimestre di utilizzo della C.I.G. causa 4), da intendersi come monte ore determinato dal divisore contrattuale moltiplicato per 4, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per 4, le richieste di C.I.G. saranno disposte dall'Istituto per la Sicurezza Sociale con le medesime aliquote di cui al comma precedente, su conforme deliberazione della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.

La richiesta dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di ammissione al trattamento e corredata di una relazione che illustri:

- a) il permanere della congiuntura negativa o della situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
- b) la dimostrazione della mancata ripresa di fatturato o, se in ripresa, del calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dando prova che questo non sia ancora sufficiente a sostenere i costi aziendali;
- c) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate e/o adottande.

17. Qualora, per più di un mese nel corso delle sei mensilità antecedenti alla richiesta di accesso alla C.I.G., il dipendente abbia usufruito di permessi non retribuiti, aspettative o comunque abbia svolto un orario di lavoro differente rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro o dal nulla osta, in assenza di regolare comunicazione agli uffici competenti, la misura di erogazione della C.I.G. sarà rapportata alla media delle ore valide ai fini contributivi delle ultime sei mensilità.

18. Oltre alle sanzioni previste dalle specifiche norme a contrasto del lavoro irregolare, qualora venga rilevata la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in C.I.G. l'Ufficio Attività di Controllo applicherà una sanzione amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), maggiorata di euro 100,00 (cento/00) per ciascun lavoratore coinvolto ed il non percepimento del rimborso della C.I.G. per i lavoratori presenti in azienda dalla data dell'ispezione e per tutta la durata della richiesta.

19. Oltre alle limitazioni e sanzioni, di cui al comma 18, qualora vengano rilevate le seguenti irregolarità:

- prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale;
- presenza di lavoratori irregolari;
- presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende, esclusa la fattispecie di cui all'articolo 19, comma 1) lettera b) della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e distacchi provenienti da aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o distacchi correlati ad accordi di sistema precedentemente stipulati;
- oppure, nel periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, vengano riscontrate condotte recidivanti o il ripetersi di comportamenti riconducibili al comma 18;

l'Ufficio Attività di Controllo applicherà la sanzione prevista dal comma 18 in maniera triplicata e potrà deliberare la non ammissione sino ad un massimo di tre mesi al ricorso alla C.I.G..

L'Ufficio Attività di Controllo segnala all'Autorità Giudiziaria così come previsto dall'articolo 7 della Legge 73/2010.

20. L'Ufficio Attività di Controllo informa la Commissione Cassa Integrazione Guadagni in merito alle ispezioni effettuate e alle sanzioni comminate.

21. Non è possibile ricorrere alla C.I.G. qualora l'azienda richiedente sia incorsa, nei tre mesi precedenti alla richiesta, nelle sanzioni previste per lavoro irregolare.
22. Non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l'azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori occasionali o saltuari per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare.
23. Visti gli adempimenti previsti dal presente decreto-legge, la Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, in deroga alla Legge 21 dicembre 2018 n.171, ha accesso a tutti i dati personali di persone fisiche e giuridiche ritenuti necessari all'espletamento delle funzioni previste per legge.
24. Per quanto non previsto dal presente decreto-legge si fa riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n.73/2010 e successive modifiche laddove compatibili.
25. I lavoratori assunti a partire dal 14 marzo al 14 maggio 2020 hanno diritto alla C.I.G. causa 4) dal 16° giorno successivo alla data di assunzione. I lavoratori assunti a partire dal 15 maggio potranno accedere alla C.I.G. causa 4) dopo 100 giorni lavorativi validi agli effetti previdenziali. Tali limitazioni sono escluse per le richieste di C.I.G causa 1) forza maggiore.
26. E' abrogato l'articolo 1 del Decreto-Legge 27 maggio 2020 n.92.
27. Le disposizioni di cui al presente articolo avranno efficacia sino al 31 dicembre 2020 e sono soggette a verifica così come previsto dall'articolo 10, comma 2 del Decreto-Legge 92/2020.

Art.2

(Deroga temporanea all'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131)

1. Le attività economiche che hanno fatto o faranno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4) di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge n.92/2020 e di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge non rientrano nelle limitazioni di cui all'articolo 16, comma 2 lettera c) della Legge 29 settembre 2005 n.131.

Art.3

(Modifica all'articolo 3 del Decreto - Legge n.92/2020)

1. Il comma 1 punto d) dell'articolo 3 del Decreto Legge 92/2020 è così modificato:
"d) l'articolo 23 della Legge n.23/1977 è così modificato: "Qualora l'azienda sia nelle condizioni di procedere a nuove assunzioni nelle mansioni e qualifiche proprie dei lavoratori già licenziati, questi ultimi devono essere interpellati al fine della riassunzione, con precedenza rispetto ad altri e, tra loro, la precedenza spetta a coloro che erano stati assunti dalle liste di avviamento al lavoro. Tale diritto di precedenza si mantiene per tutta la durata del percepimento degli ammortizzatori sociali usufruiti dal lavoratore licenziato e, comunque, per un periodo non inferiore a dodici mesi e non superiore a 26 mesi dalla data di licenziamento. Allo scadere dei primi 12 mesi, il diritto di precedenza decade qualora il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato presso un'altra azienda e abbia superato il periodo di prova."

Art.4

(Accesso ai dati dei lavoratori)

1. Le Organizzazioni Sindacali e datoriali giuridicamente riconosciute ai sensi della Legge 9 maggio 2016 n.59, al fine di espletare le pratiche previste dal Capitolo III della Legge 4 maggio 1977 n.23, hanno diritto all'accesso ai dati relativi ai lavoratori dell'operatore economico richiedente il licenziamento, per il tramite dello stesso oppure della Segreteria di Stato per il Lavoro.

Art. 5*(Permesso parentale straordinario per nuclei familiari)*

1. E' istituito un permesso parentale straordinario, utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, per un periodo continuativo o frazionato, anche in singole ore, di cui possono usufruire i componenti del nucleo familiare lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, al cui interno sia presente almeno un minore di età non superiore ai 12 anni oppure una persona disabile o non autosufficiente.
2. In riferimento all'assistenza di minori con età non superiore ai 12 anni, il permesso è fruibile esclusivamente nei periodi di sospensione o negli orari o periodi non coperti dai servizi educativi per l'infanzia e dalle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i centri estivi sia pubblici che organizzati da federazioni sportive sammarinesi e solamente qualora sia stata fatta domanda di iscrizione a tali servizi.
3. In riferimento all'assistenza di una persona disabile o persone non autosufficienti, tale permesso è fruibile esclusivamente nei periodi di sospensione o negli orari non coperti dai servizi offerti dalle strutture semi-residenziali del dipartimento socio sanitario o, nei casi di minori, dalle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
4. Tale permesso parentale prevede, per i dipendenti del settore privato, la corresponsione di indennità del 20% del salario dovuto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali, mentre per i dipendenti del settore pubblico un trattamento retributivo ridotto al 20%. Per entrambe le tipologie di lavoratori è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
5. La fruizione del permesso parentale è riconosciuta alternativamente ai membri del nucleo familiare lavoratori dipendenti ed è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) i membri del nucleo familiare lavoratori dipendenti abbiano già usufruito delle ferie e permessi 2019 nonché delle ferie maturate al mese di richiesta del permesso;
 - b) nel nucleo familiare non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti o che lavorino dal domicilio.
6. Il permesso può essere richiesto solamente nei periodi e orari lavorativi degli altri componenti del nucleo familiare.
7. Qualora nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, il permesso per il richiedente è concesso solamente se la sede operativa del lavoratore autonomo non corrisponda con il domicilio di residenza.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
9. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale almeno cinque giorni prima dell'inizio del permesso, salvo motivati casi di urgenza, compilando apposita modulistica predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.
10. E' abrogato l'articolo 2 del Decreto-Legge n.91/2020.
11. L'istituto del TRR volontario di cui all'articolo 10, comma 3 del Decreto-Legge 31 maggio 2020 n.96 è soppresso.

Art.6*(Requisiti per l'iscrizione al registro fornitori)*

1. In ragione dell'urgenza data dalla scadenza del termine come previsto dall'articolo 8 comma 2 della Legge n.157/2019, e precisamente il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento 7 marzo 2019 n.3 e successive modifiche, e vista l'assoluta necessità della regolamentazione di tale

obbligo posto a carico delle imprese, il termine precedentemente previsto al 30 giugno 2020 è fissato al 31 dicembre 2020.

Art. 7
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge producono effetti a partire dalla sua entrata in vigore, salvo diverse disposizioni previste nei superiori articoli.
2. Il riferimento all'articolo 2 del Decreto-Legge 21 aprile 2020 n.63 contenuto nella alinea dell'articolo 8, comma 1 del Decreto-Legge 27 maggio 2020 n.92 deve intendersi sostituito dall'articolo 5 del presente decreto-legge.
3. E' facoltà del Congresso di Stato dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto-legge.
4. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto-legge cessano di produrre effetti le disposizioni precedenti ove incompatibili.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 luglio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

